

IRFIS – FINSICILIA S.P.A.

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di:

"IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.", in breve denominata anche **"IRFIS - FinSicilia S.p.A."**.,

La Società è un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana.

La Società ha sede e Direzione generale in Palermo e potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze, in Italia ed all'Estero, trasferirle e sopprimerle.

Art. 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata nelle forme e con le modalità di legge.

Art. 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), e dai successivi o ulteriori provvedimenti, di modifiche o di integrazione, anche regolamentari, ed in particolare:

- La concessione di finanziamenti ad imprese e società in qualunque forma, a consorzi, enti, organismi di servizi alle imprese e soggetti privati;
- l'acquisto di crediti a titolo oneroso, sia pro solvendo che pro soluto;
- il rilascio di garanzie e fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma (con esclusione delle fideiussioni e degli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unitamente a banche e intermediari finanziari).

La società presta inoltre attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitate. Le attività connesse e strumentali rimangono tuttavia di carattere accessorio rispetto all'attività principale, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

In particolare, la Società potrà:

- nel rispetto dei limiti per tempo vigenti, assumere partecipazioni in Italia e all'estero, e cioè acquisire, detenere e gestire diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese o enti;
- prestare consulenza ed assistenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- promuovere e sostenere operazioni di project financing e di investimenti nel settore dell'housing sociale;
- concedere finanziamenti a valere su fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali e per eventuali interventi straordinari;
- operare per l'attuazione di interventi finanziari di promozione e sviluppo di Organismi Sovranazionali, dello Stato, della Regione Siciliana e di altri enti, utilizzando le risorse finanziarie di cui risulti assegnataria per l'espletamento di tali compiti.

La società potrà svolgere attività di raccolta di risparmio presso i soci ed emettere strumenti finanziari di raccolta nei limiti previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dalle relative norme attuative. Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti ed operatori giuridici, la società potrà compiere ogni altra operazione connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale: la società potrà quindi acquistare, vendere, permutare, dare e prendere In affitto Immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fideiussioni, intrattenere rapporti bancari, promuovere beni e servizi e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali che risultino necessarie od opportune alla realizzazione del fini e dell'attività della società.

Tutte le attività poste in essere dalla Società nel perseguimento delle proprie finalità sono svolte nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nei limiti e nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile.

Nell'esercizio della propria attività, l'Irfis può costituire società partecipate strumentali.

All'Irfis Finsicilia S.p.a. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, previste per gli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 17.999.996,00 (diciassettemilioninovecentonovantanovemilanovecentonovantasei/00) interamente versato rappresentato da numero 3.185.840 (tremilionicentoottantacinquemilaottocentoquaranta) azioni ordinarie nominative ed indivisibili del valore nominale di Euro 5,65 (cinque/65) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire patrimoni destinati a specifiche iniziative.

Art. 5

Azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto.

La società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta dall'organo amministrativo e verbale redatto da un Notaio.

La società può altresì emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile.

Art. 6

L'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate nei casi previsti dalla vigente normativa, nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le deliberazioni di sua competenza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta si renda necessario per deliberare su materie alla stessa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla normativa vigente.

Art. 7

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed al Direttore Generale, a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'adunanza; nell'avviso saranno altresì indicati il luogo, il giorno e l'ora per la prima e la seconda convocazione; resta salva l'applicazione del quarto e quinto comma dell'art. 2366 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile e può partecipare all'Assemblea a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente dell'Assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte con votazione palese e devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Le copie e gli estratti del verbale non redatto dal notaio sono accertati con dichiarazione di conformità dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Partecipazione all'Assemblea

I Soci deve esibire i propri titoli o relative certificazioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Tale dimostrazione non è richiesta al socio Regione Siciliana.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci ai sensi dell'Art. 2364 c.c., nel rispetto dell'equilibrio di genere di cui alla L.12.7.2011 n. 120.

Anche il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli altri amministratori o dipendenti della società;
- non essere amministratore di società controllate o di società o enti controllanti o sottoposti a comune controllo, né essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori o dipendenti delle suddette società o enti;

- non intrattenere con l'Irfis-FinSicilia S.p.a., nè con le altre società o enti sopra indicati rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nè altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applicano al riguardo le vigenti norme in tema di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ai sensi dell'Art. 2383 c.c.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica il disposto dell'articolo 2386 del codice civile.

Art. 11

Revoca e decadenza degli amministratori

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge per quanto non previsto dal presente statuto.

Qualora, a seguito di dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori l'intero consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà costituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere convocata con urgenza.

Art. 12

Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ad intervalli non superiori a tre mesi ed ogni qual volta se ne presenti la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un terzo degli amministratori o dai sindaci.

Esso è convocato presso la sede sociale o altrove in Sicilia, o eccezionalmente in Italia, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che fissa l'ordine del giorno.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o via fax o per posta elettronica, con avviso contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso da inviare due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Si prescinde da tali modalità qualora alla adunanza siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società, il Segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che, in dipendenza della particolarità degli argomenti da trattare, le funzioni di Segretario per quella seduta, o parte di essa, siano affidate ad un proprio componente.

Il Segretario cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità del Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Art. 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, le previsioni concernenti le operazioni strategiche, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina o la designazione dei soggetti previsti da norme speciali o di settore cui affidare specifici compiti quali, a mero titolo di esempio, la responsabilità della sicurezza aziendale, della tutela dati personali, della privacy, dei dati e sistemi informativi.
- la definizione delle politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'elaborazione e il riesame delle politiche di remunerazione ed incentivazione, coerentemente con le linee eventualmente stabilite dall'Assemblea dei soci;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- la nomina del Direttore Generale, determinandone i poteri e la retribuzione;
- la nomina del presidente dell'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n.231/2001;
- la nomina degli altri due componenti dell'Organismo di vigilanza;
- la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;

- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Società e la determinazione dei principali regolamenti interni, nonché la verifica periodica della struttura organizzativa;
- le deleghe all'erogazione e alla gestione dei finanziamenti;

Salvo delega al Direttore Generale, sono altresì riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'istituzione, la chiusura, il trasferimento di dipendenze in genere e di rappresentanze;
- la compravendita e la permuta di beni mobili ed immobili ed il loro assoggettamento a gravami;
- la locazione e l'affitto, sia attivi sia passivi, di beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;
- la prestazione di fidejussioni ed avalli;

Il Consiglio può delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di concessione del credito al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, se nominato, a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in Comitati. Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito e di politiche di investimento dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali. Il Consiglio di Amministrazione è periodicamente informato dagli organi delegati sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società

Art. 14

Deleghe e compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, spetta un compenso annuale stabilito dall'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente applicabile, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe operative a un componente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo il compimento delle attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed a componenti di Comitati o commissioni interni agli organi aziendali con funzioni consultive o di coordinamento di cui al precedente articolo 13.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità dallo stesso fissate.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Il Presidente, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri. Il Presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo. Coordina i lavori del consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra amministratori esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva degli amministratori non esecutivi ai lavori del consiglio.

In caso di urgenza assoluta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo ottavo comma, può assumere deliberazioni, su proposta degli organi esecutivi, in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Al Vice Presidente non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione :

ha la legale rappresentanza della Società;

ha la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, decide sulle liti attive e passive, nomina arbitri e difensori, rilascia le relative procure, sottoscrive rinunzie agli atti. Può delegare al Direttore Generale inoltre, anche in via generale, il potere di rilasciare dette procure;

convoca e presiede l'Assemblea;

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

ha compiti di impulso e di coordinamento degli organi collegiali cui partecipa.

Art. 16

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale dirige e sovrintende alla gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore interviene, con funzioni consultive alle adunanze delle Assemblee, alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se costituito, riferendo sugli argomenti da deliberare.

Competono al Direttore Generale:

- l'esecuzione delle deliberazioni degli organi;
- l'autorizzazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;
- l'assunzione del personale e la risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato;
- la direzione, la gestione e i trasferimenti del personale;
- l'esercizio di poteri ed attribuzioni conferitigli dal Presidente, o delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può rilasciare procure per l'attività ordinaria di recupero crediti.

Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi delle norme di legge.

In caso di assenza od impedimento, o di cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, ivi inclusi i casi di sospensione temporanea dall'incarico, e finché non venga nominato il suo sostituto, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, dal Vice Direttore Generale, se nominato, o da un dipendente designato quale Vicario dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art. 17

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci ai sensi dell'Art. 2364 c.c.

L'Assemblea, nei limiti della legislazione vigente ed applicabile, provvede altresì alla determinazione del compenso annuo lordo e delle modalità del rimborso in loro favore delle spese inerenti all'esercizio delle funzioni. I sindaci effettivi intervengono alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o video conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale, inoltre:

- accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo;
- informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società;
- esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
- esprime il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- cura il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il controllo legale dei conti della Società è svolto da una società di revisione.

Articolo 18

Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è formato da 3 (tre) componenti di cui uno svolge le funzioni di presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza non possono prendere parte componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di Presidente dell'organo amministrativo, fermo restando i limiti previsti dalla legislazione vigente ed applicabile.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dalla vigente normativa bancaria.

Art. 19

Adozione dei principi in materia di trasparenza e di tutela attiva della Legalità e di risoluzione alternativa delle controversie

La società impronta la gestione e l'attività ai principi di trasparenza amministrativa di cui alla vigente legislazione vigente nonché a quelli del vigente "Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione" e, in generale, della legislazione antimafia e tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.

Art. 20

Obblighi di denuncia

Nell'acquisizione di beni e servizi e nell'assegnazione di finanziamenti e contributi la società richiede l'attestazione che il contraente/beneficiario si obblighi, pena l'immediata rescissione in danno del contratto o la decadenza dal contributo e/o finanziamento e richiesta risarcitoria, e sotto la propria responsabilità, a denunciare qualsiasi richiesta estorsiva proveniente dal racket o dal qualsiasi soggetto che richieda beni e/o utilità ingiustificate.

Art. 21

Rappresentanza legale e firma sociale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, nell'esclusivo svolgimento delle funzioni vicarie, al Vice Presidente.

Al Direttore Generale competono la rappresentanza e la firma sociale per gli affari di ordinaria amministrazione e per l'attuazione dei compiti discendenti dal presente Statuto, di quelli attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli delegati dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, per comprovate esigenze gestionali, la rappresentanza e la firma sociale a singoli amministratori e, su proposta del Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, per determinati atti ed affari ed in ragione di imprescindibili esigenze gestionali, conferire mandati e procure con relativa facoltà di firma anche a persone estranee alla Società.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge. La società di revisione informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria.

Art. 23

Bilancio ed utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, osservate le norme di legge.

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- il 10% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- ad altre riserve patrimoniali nella misura proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale utile residuo, su proposta del Consiglio, è destinato, per una quota a disposizione dello stesso Consiglio, per premi e borse di studio in favore di giovani studiosi siciliani e per stages presso la società, nonché per interventi a sostegno della cultura nell'Isola;
- ad altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Art. 24

Disposizioni generali e finali

La Società ha facoltà di convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947 n. 1075 e successive modificazioni.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti.